



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 24

Riunione del 23 febbraio 2011

17.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DI FEDE GUGLIELMO n.q. Presidente p.t. PALLAVOLO CRESPANO
- PALLAVOLO CRESPANO n.p. del Presidente p.t.

23.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- DI FEDE GUGLIELMO n.q. Presidente p.t.
PALLAVOLO CRESPANO
- PALLAVOLO CRESPANO n.p. del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente

- Avv. Antonio Amato - Componente

- Avv. Claudio Zander- Componente Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per il giorno 26 gennaio 2011 (procedimento disciplinare 17.10.11), per aver, il DI FEDE Guglielmo, quale Presidente della PALLAVOLO CRESPANO, effettuato, in data 06.09.2010 il tesseramento *on line* delle atlete Brombal Irene e Brombal Anna alla PALLAVOLO CRESPANO per la stagione 2010/2011 senza che le stesse e il genitore esercente la patria potestà avessero mai firmato il relativo modulo. La PALLAVOLO CRESPANO in persona del Presidente p.t. per rispondere dello stesso fatto ex art. 55 n.3 a) R.G.

Quindi, la Commissione, rinviava il suddetto procedimento alla riunione del 23 febbraio 2011, constatata la pendenza di altro procedimento disciplinare nei confronti degli stessi incolpati (procedimento disciplinare 23.10.11) per fatti soggettivamente e oggettivamente connessi al primo, convocati per il giorno 23 febbraio 2011, per aver, il DI FEDE Guglielmo, nella qualità di Presidente della PALLAVOLO CRESPANO, effettuato, in data 06.09.2010 il tesseramento *on line*



delle atlete Fabiola Filippin, Anna Maria Zarpellon e Martina Zarpellon, senza che le stesse o i loro genitori avessero mai firmato alcun modulo di primo tesseramento, nonché per non aver adempiuto alla richiesta dell'Ufficio Tesseramento FIPAV di produrre i moduli relativi alle atlete Fabiola Filippin, Anna Maria Zarpellon e Martina Zarpellon. La PALLAVOLO CRESANO in persona del Presidente p.t. per rispondere dei medesimi fatti ex art. 55 n.3 a) R.G.

Alla riunione del 23 Febbraio 2011 veniva disposta la riunione del procedimento più recente, il **23.10.11**, quello più risalente nel tempo, il **17.10.11**, e si procedeva alla loro trattazione unitaria.

Per la Procura Federale, interveniva l'Avv. Gaetano Marchei che, riportandosi alla relazione di cui all'art. 72 R.G., concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedendo, il cumulo delle sanzioni richieste nelle rispettive relazioni, ovvero sia, per il DI FEDE Guglielmo, la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro (proc. 17.10.11) e per mesi cinque (proc. 23.10.11), nonché, per la PALLAVOLO CRESANO in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 300,00 (proc. 17.10.11) e Euro 500,00 (proc. 23.10.11).

Nessuno compariva per gli incolpati pur ritualmente convocati.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

Entrambi i procedimenti prendono le mosse dall'esposto delle atlete all'Ufficio Tesseramento ove le stesse lamentavano di non aver mai sottoscritto i relativi moduli, sicché l'Ufficio procedeva alla revoca dei tesseramenti e trasmetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza.

Nella Memoria difensiva fatta pervenire dalla Pallavolo Cresano, il Presidente DI FEDE ammette di aver effettuato i tesseramenti on line delle atlete in mancanza dei relativi moduli sottoscritti dalle stesse e dai loro genitori, in quanto minori, ma di aver proceduto in quel modo nell'interesse delle stesse giovani atlete, che, altrimenti, non avrebbero potuto partecipare ai Campionati Provinciali. Il termine ultimo per l'iscrizione agli stessi infatti era fissato per il 10.09.2010. Presumendo la volontà delle giovani atlete di partecipare al campionato suddetto, il Presidente, forse anche per la difficoltà di contattare le stesse e i loro genitori in considerazione delle vacanze estive, aveva proceduto al loro tesseramento on line pur non avendo raccolto previamente le sottoscrizioni necessarie sui relativi moduli prima



dell'inoltrò in via telematica. La buona fede del Presidente sarebbe poi comprovata dall'esborso effettuato dal sodalizio sportivo per il pagamento dei tesseramenti e la contestuale iscrizione ai relativi Campionati.

Ritiene la Commissione che il comportamento del Presidente possa sicuramente giustificare un'attenuazione delle sanzioni richieste dalla Procura, pur non potendo lo stesso andare immune dalla censura disciplinare proprio in ragione della intenzionalità della condotta.

Quanto all'altra ipotesi contestata di non aver ottemperato il DI FEDE all'invito dell'Ufficio Tesseramento a far pervenire i moduli debitamente sottoscritti dalle atlete, rileva questa Commissione che quest'ultimo illecito deve ritenersi assorbito dalla fattispecie che ravvisa responsabilità disciplinare in capo al Presidente che procede al tesseramento on line in mancanza, per l'appunto, dei moduli sottoscritti dagli atleti, sicché il mancato invio è prova proprio della infrazione disciplinare relativa al tesseramento eseguito in violazione dei regolamenti.

Alla responsabilità del Presidente consegue quella del sodalizio che è chiamato a rispondere in base all'espressa previsione dell'art. 55, comma 3, lett. a), secondo cui gli associati rispondono direttamente dell'operato dei loro rappresentanti legali.

La circostanza che tutti i tesseramenti on line sarebbero stati eseguiti lo stesso giorno, il 6.9.210, in esecuzione di un unico proposito giustifica l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quelle richieste dalla Procura.

P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **DI FEDE GUGLIELMO n.q. Presidente p.t. PALLAVOLO**, la sospensione da ogni attività federale per giorni trenta;
- **PALLAVOLO CRESANO n.p. del Presidente p.t.** la multa di Euro 200,00 (duecento/00).

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 3 marzo 2011